

ATTO DI ASSENSO TRA GENITORI

(Art. 3, lettera b, legge 21.11.1967, n.1185 e successive modifiche)

Il/la sottoscritto/a

nato/a il _____ a

residente _____

-

in via/piazza

Genitore dei seguenti figli minori :

1) _____ nato il
_____ a _____

2) _____ nato il _____ a

3) _____ nato il _____ a

4) _____ nato il _____ a

acconsente che al sig./alla sig.ra

nato/a il _____

a _____

residente a

in via/piazza

genitore del/i suindicato/i figli/o minori/e venga rilasciata la carta d'identità valida per l'espatrio.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art.38, 1° e 3° comma D.P.R. 445/2000 e non

necessita di autentica da parte del P.U. accettante la pratica.

In allegato : fotocopia fronte/retro di un documento di identità.

Data _____

FIRMA DELL'INTERESSATO

Art. 3, legge 21.11.1967, n. 1185 e successive modifiche

Non possono ottenere il passaporto:

- a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
- b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
- c) abrogato;
- d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- f) abrogato;
- g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.